Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 febbraio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 521ª seduta pubblica, venerdì 2 marzo 1962, alle ore 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(1324)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in DLXXII seduta pubblica per venerdì 2 marzo 1962, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(1325)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1575.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino montano dell'Entella (Genova), quale ampliamento del comprensorio già classificato del Trebbia. (Art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Genova in data 21 maggio 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Entella in provincia di Genova esteso per Ha. 35.458, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Trebbia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 1785 in data 1° aprile 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 130425 in data 31 agosto 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del bacino montano dell'Entella, in provincia di Genova, esteso per Ha. 35.458 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Trebbia.

Il comprensorio di bonifica montana a seguito di tale ampliamento, assumerà la denominazione di comprensorio del Trebbia e dell'Entella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1576.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 177 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola speciale per ortottiste.

Scuola speciale per ortottiste

Art. 178. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una Scuola speciale per ortottiste. La Scuola per « ortottiste » ha sede presso la clinica oculistica dell'Università. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla attività di ortottiste.

Art. 179. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottiste è di due anni. Possono essere ammesse alla Scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni, di sana costituzione, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 180. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola, dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato, anno per anno, con decreto del rettore, udito il direttore della Scuola.

Art. 181. — L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una Commissione composta dal preside della Facoltà di medicina, dal direttore della Scuola e da un terzo membro designato dal rettore della Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.

Art. 182. — L'anno accademico ha inizio il 1° dicembre e termina il 30 giugno di ogni anno.

Art. 183. — Il direttore della Scuola è, di diritto, il titolare della Cattedra di clinica oculistica della Università di Parma. Gli incarichi di insegnamento della Scuola sono proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 184. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:
1) Elementi di anatomia e fisiologia generale;
2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;
4) Ortottica;
5) Infermieristica generale.

2° *anno*:
1) Ortottica;
2) Elementi di patologia oculare;
3) Nozioni di infermieristica oculare.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica. Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica.

Art. 185. — Per essere ammesse a frequentare il secondo anno di studi, le allieve debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui le allieve non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

Art. 186. — Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 187. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Le candidate non riconosciute idonee possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola, ma, se al secondo esame, non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro escluse da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1961, n. 1577.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dei torrenti Orta e rio Maggio (Pescara - L'Aquila). (Art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pescara in data 10 marzo 1954 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana del bacino dei torrenti Orta e rio Maggio nelle provincie di Pescara e dell'Aquila;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4064 in data 20 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 132875 in data 1° settembre 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il bacino dei torrenti Orta e rio Maggio, ricadente nelle provincie di Pescara e dell'Aquila, esteso per Ha. 14.871 e delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di « Orta e rio Maggio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1578.

Erezione in ente morale del « Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna », con sede in Roma.

N. 1578. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna », con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1579.

Autorizzazione alla Fondazione « Generale di Corpo d'armata medaglia d'oro Pio Spaccamela », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1579. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la Fondazione « Generale di Corpo d'armata medaglia d'oro Pio Spaccamela », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 nominali, in titoli di Stato al 3,50 %, effettuata dall'avv. Spaccamela Francesco, rogito notaio dott. Tarquini Aurelio in data 26 maggio 1961, n. 130100 di repertorio, allo scopo di arricchire il patrimonio della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 117. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Il n. *1168* riferibile al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1961, recante « Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia », pubblicato alla pag. 23 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962, deve intendersi rettificato in quello esatto di: *1468*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962, n. 39.

Distacco della frazione Motrone dal comune di Pescaglia con aggregazione al comune di Borgo a Mozzano (Lucca).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 25 ottobre 1959, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Motrone del comune di Pescaglia (Lucca) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Borgo a Mozzano;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Pescaglia in data 22 dicembre 1959, n. 55; del Consiglio comunale di Borgo a Mozzano in data 13 aprile 1959, n. 22; del Consiglio provinciale di Lucca in data 12 maggio 1960, n. 34 e 19 giugno 1961, n. 161, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre 1961, n. 2130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Motrone è distaccata dal comune di Pescaglia ed aggregata al comune di Borgo a Mozzano, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Lucca, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1962

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961.

Tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 25 agosto 1951;

Vista la deliberazione n. 384 del 4 settembre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze ha proposto di ripristinare le tariffe dei diritti per l'ingresso nella Borsa-merci stabilite con decreto presidenziale 10 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 5 giugno 1954;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

La tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso alla Borsa-merci di Firenze, diritto annuo fisso, è modificata come appresso, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Tessere:
Agenti, L. 6.000;
Procuratori, L. 4.000;
Impiegati, L. 2.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1962
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 69

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1961.

Istituzione di una Agenzia consolare in Jacksonville (U.S.A) alle dipendenze del Consolato generale in New Orleans.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Jacksonville (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale in New Orleans.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1961

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1961
Registro n. 162 *Esteri, foglio n.* 251. — BAGNOLI

(1199)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 339, relativo alla costituzione, per il triennio 1961-63, del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Considerato che il dott. Antonio Tagliarini, nominato in rappresentanza del Ministero delle finanze, è deceduto e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione all'uopo fatta dal Ministero delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Italo Sfrecola è chiamato a far parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi, quale rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Antonio Tagliarini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1962
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 292

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Perugia presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Campolonghi dott. F. Ugo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Pecora dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fornari geom. Pietro, rappresentante del Genio civile;

Tancini cav. Guerriero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Diamantini dott. Enzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchetti Libero, Rosati Amedeo, Caprini Elio, Romei Roberto, Bonucci Renzo, Lai Guido e Bombardiere Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Rotelli Michele, Dell'Omo dott. Biagino, Fettucciari dott. Aldo e Ricci dott. Valentino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tiberi Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1958 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Mantova presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jacobi dott. Cesare, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Minozzi dott. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lanfredi Alberto, rappresentante del Genio civile;

Bianchi Edgardo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Papini Felice, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mannetti Gustavo, Piva Ermes, Setti Alfio, Scardovelli Severino, Morra Mario, Truzzi Sergio e Zucchi Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Treccani Tullio, Cazzaniga-Donesmondi dott. Fil., Pacchioni avv. Odoardo e Bordonali Armando, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ghioldi dott. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Novara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Licari dott. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Palma ing. Gabriele, rappresentante del Genio civile;

Ramellini geom. Marco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Autino per. agr. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Licari Ernesto, Cominola Egle, Marcioni Giovanni, Manfredda geom. Mario, Bacchetta Giovanni, Pezzana Dante e Sesia Gogliardino, rappresentanti dei lavoratori;

Orlando dott. Pio, Ongarato dott. Filippo, Sguazzini Oreste e Guaglio geom. Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varallo Stefano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Varese e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Varese presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Treves avv. Marco Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Barranco dott. Raffaele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rosini geom. Cesare, rappresentante del Genio civile;

Frattini Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lorusso dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zeni Emilio, Lissoni Tommaso, Galmarini rag. Erminio, Donelli Claudio, Regiolini Giuseppe, Cadario Alfredo e Ganna Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Casoli per. agr. Bruno, Pasini rag. Federico, Passera cav. Piero e Carosio rag. Rino, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gallo dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Manca dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Malagoli Valdo, rappresentante del Genio civile;

Giraudo cav. Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bagnis dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertolino cav. Roberto, Signanini Paolo, Baralis geom. Gianni, Giraudo Giorgio, Capellaro Giacomo, Sparla Vincenzo e Somà vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Bacco cav. Giuseppe, Lombardi dott. Aldo, Quarti rag. Luigi e Perlo cav. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagna Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sabatucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Pellei dott. Alberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Capponi ing. Piero, rappresentante del Genio civile;

Fratangelo dott. Aurelio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Aleandri per. agr. Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Agostini Idolo, Monterubbiani Nello, Colantoni geom. Valentino, Melloni Umberto, Carboni Franco, Amadio Giovanni e Clementino Forte, rappresentanti dei lavoratori;

Crispo comm. Pasquale, Papetti Vittorio, Petrelli dott. Raffaele e Liberati Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mosolino cav. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1161)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Venezia per il 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Venezia per l'anno 1962, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Mancini dott. Alessandro;

Miotto Luigi;

Campesan cav. Massimo;

Gatto cav. Ferruccio;

Rostirolla rag. Antonio.

Membri supplenti:

Zaffalon Luigi;

Peretti Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calcio (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo) ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 15 ottobre 1948 e modificato con decreti ministeriali 15 luglio 1949, 9 luglio 1953, 3 maggio 1956 e 20 agosto 1960;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 dicembre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 52, lettera *r*), dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, in conformità del seguente testo:

« in sovvenzioni su pegno di cose mobili in conformità delle disposizioni vigenti sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.

Autorizzazione alla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, ad elevare il capitale massimo assicurabile con i contratti a forma popolare ordinaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il capitale massimo assicurabile con i contratti a forma popolare ordinaria, previsto dal decreto ministeriale 11 novembre 1958;

Decreta:

La Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 500.000 a lire 1.000.000 il capitale massimo assicurabile con i contratti a forma popolare ferme restando le relative condizioni generali di polizza attualmente in vigore.

Roma, addì 15 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1962.

Determinazione dei contingenti tariffari per alcuni prodotti destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, ammessi in esenzione daziaria per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti in esenzione daziaria dei prodotti destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, previsti dalle note alle voci 28.13-*E-I*, 28.20-*A-I-a*, 28.29-*B-III-a*-1, 38.08-*C-II-a*-1, 38.08-*C-II-b*-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, sono fissati, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, a tonnellate 80 per l'anidride silicica, tonnellate 250 per l'ossido di alluminio, tonnellate 2 per il fluotantalato di potassio, tonnellate 3200 per i saponi potassici di resine disproporzionate, tonnellate 3000 per la colofonia disproporzionata.

Art. 2.

L'esenzione daziaria è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, su domanda, in triplice copia, degli interessati, che documenteranno, con certificato della competente Camera di commercio, di esercitare l'industria della fabbricazione della gomma sintetica, assumeranno l'impegno di destinare le materie prime esclusivamente alla produzione della gomma sintetica, indicheranno la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione, la precisa ubicazione dello stabilimento ed il processo di lavorazione.

Art. 3.

La dogana designata, dopo averli nazionalizzati, farà proseguire i prodotti, con bolletta di cauzione, allo stabilimento di lavorazione, che li assumerà in carico in apposito registro, previamente numerato e vidimato dalla dogana competente territorialmente, nel quale saranno riportati, nella parte del carico, i dati della bolletta di importazione, le quantità e la specie dei prodotti importati, e, nella parte dello scarico, le relative quantità impiegate nella fabbricazione della gomma sintetica.

A spese dell'interessato la dogana, col concorso del Laboratorio chimico compartimentale, accerterà e controllerà, all'atto della importazione, e poi saltuariamente, la natura e l'impiego dei prodotti ammessi in esenzione, si assicurerà della regolare tenuta del registro e della corrispondenza a verità delle relative annotazioni, in relazione anche ai dati dei registri di lavorazione e degli altri documenti, che gli interessati sono tenuti ad esibire su richiesta della dogana.

Art. 4.

Non è ammessa la riesportazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1 se gli stessi non siano stati sottoposti alla trasformazione prevista o assoggettati al relativo dazio di importazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(1310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 170, concernente progetti per quattro opere d'arte e loro esecuzione

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee » pubblica nel n. 5 del 20 gennaio 1962, il bando di gara n. 170 concernente progetti per quattro opere d'arte e loro esecuzione. (Attraversamento del: fiume Lokoho, fiume Sambava, fiume Bemarivo, fiume Fananbana). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 380.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 33 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a M. Le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive e pervenirgli prima del 19 maggio 1962 alle ore 15, ora locale (ore 12 GMT).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1264)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marcianise (Caserta)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1961, registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 353, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Marcianise (Caserta).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli Uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1024)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 217, l'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1289)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 209, l'Amministrazione comunale di Trecastagni (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1290)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 208, l'Amministrazione comunale di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1291)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 214, l'Amministrazione comunale di Olbia (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1292)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 215, l'Amministrazione comunale di Olmedo (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1293)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Bono (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1294)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 204, l'Amministrazione comunale di Osimo (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1295)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 205, l'Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mututo di lire 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Bocchigliero (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta ANANIA Luigi fu Giuseppe ed ANANIA Maria di Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 2.633.403 (lire duemilioniseicentotrentatremilaquattrocentotre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.170.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 novembre 1957, n. 3457/1379 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto.

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
73	14	Seminativo irriguo . . .	Un.	1.77.50	346,13
73	15	Pascolo cespugliato . .	I	1.44.10	47,55
73	23	Id. id. . . .	I	0.50.70	16,73
73	9	Seminativo	II	1.67.90	193,09
73	18	Pascolo	I	2.08.70	146,09
73	17	Pascolo cespugliato . .	I	0.79.20	26,14
73	19	Id. id. . . .	I	1.18.60	39,14
73	16	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.15.80	30,81
73	24	Pascolo cespugliato . .	I	0.36.20	11,95
73	25	Seminativo irriguo . . .	Un.	2.94.00	573,29
73	20	Pascolo cespugliato . .	I	2.68.90	88,73
73	26	Seminativo irriguo . . .	Un.	2.08.10	405,80
73	27	Pascolo cespugliato . .	II	0.31.20	6,55
73	28	Pascolo	I	0.22.40	15,68
73	29	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.62.40	121,68
73	30	Pascolo cespugliato . .	II	0.10.70	2,25
73	34	Pascolo	I	0.34.70	24,29
73	38	Seminativo	II	0.07.70	8,85
73	36	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.08.60	16,77
73	37	Id. id. . . .	Un.	0.05.70	11,11
73	39	Id. id. . . .	Un.	0.64.20	125,19
73	40	Pascolo	II	0.03.50	1,02
73	41	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.28.50	55,58
73	42	Pascolo cespugliato . .	I	0.07.20	2,38
73	43	Pascolo	I	0.80.60	56,42
73	44	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.98.10	191,30
73	45	Pascolo	I	0.66.20	46,34
73	48	Pascolo cespugliato . .	II	0.05.20	1,09

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e dalla commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto.

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
74	5	Pascolo	I	0.15.80	11,06
74	6	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.05.50	10,73
74	7	Pascolo	I	0.84.80	59,36
74	8	Pascolo cespugliato . .	I	1.37.10	45,23
74	9	Seminativo irriguo . . .	Un.	1.10.90	216,26
74	10	Pascolo cespugliato . .	I	0.39.20	12,94
74	11	Id. id. . . .	I	0.81.30	26,83
74	12	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.45.50	88,73
74	13	Pascolo cespugliato . .	II	0.02.70	0,57
74	14	Seminativo	II	0.19.90	22,89
74	15	Pascolo cespugliato . .	II	0.03.60	0,75
74	18	Seminativo	II	0.38.80	44,61
74	19	Pascolo	I	2.73.50	191,45
74	21	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.66.50	129,68
74	22	Pascolo	I	0.40.00	28,00
74	24	Pascolo cespugliato . .	I	0.55.20	18,22
74	25	Semin. irriguo arb. . . .	II	0.40.80	126,48
74	39	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.39.90	77,81
74	26	Id. id. . . .	Un.	3.49.30	681,11
74	27	Semin. irriguo arb. . . .	I	0.19.70	88,65
74	29	Pascolo	I	1.58.30	110,81
74	31	Seminativo irriguo . . .	Un.	0.88.00	171,60
74	32	Semin. irriguo arb. . . .	I	0.67.80	305,10
74	43	Id. id. . . .	I	0.46.10	207,45
73	33	Bosco ceduo	III	0.59.40	20,20
73	49	Bosco alto fusto	II	0.18.00	8,64
73	35	Id. id. . . .	II	4.96.40	238,27
73	47	Bosco ceduo	III	0.04.10	1,39
73	46	Id.	III	0.15.60	5,30
74	47	Bosco alto fusto	II	0.60.20	28,90
74	16	Bosco ceduo	III	0.11.60	3,94
74	17	Id.	III	0.15.80	5,37
74	20	Id.	II	0,82.10	53,37
74	23	Bosco alto fusto	III	2.88.70	63,51
74	28	Bosco ceduo	III	2.15.20	73,17
74	30	Id.	II	0.59.40	38,61
		Totale generale . . .		54.63.30	5.828,94

(870)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 881 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 2.074.420 (lire duemilionisettantaquattromilaquattrocentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 455.000, già liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6111/4015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto.

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
11	31	Seminativo irriguo . .	III	13.74.30	2.611,17
11	21	Seminativo	III	12.07.60	966,08
11	20	Bosco alto fusto	I	9.19.90	395,56
11	38	Id. id. . . .	I	3.61.50	155,44
11	39	Id. id.	I	1.06.50	45,80
11	40	Id. id. . . .	I	0.53.40	22,96
		Totale generale . . .		40.23.20	4.197,01

(871)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario « Canale De Ferrari », con sede in Alessandria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5516, in data 9 febbraio 1962, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale De Ferrari », con sede in Alessandria, deliberato dalle assemblee generali dei consorziati nelle adunanze del 19 luglio 1958 e del 5 ottobre 1961.

(1040)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Bolognese C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 febbraio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Bolognese C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna), composto dei signori:

Del Prato dott. Sergio, presidente.

Menarini ing. Arnaldo e Ungarelli Gino Alfredo, membri.

(1106)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa costruzioni Canaro », con sede in Canaro (Rovigo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa costruzioni Canaro », con sede in Canaro (Rovigo), composto delle seguenti persone:

Bassani dott. Rosa, presidente.

Zugolaro dott. ing. Ewir e Leo dott. ing. Aldo, membri.

(1105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,77	620,75	620,80	620,87	620,75	620,75	620,80	620,85	620,77	620,75
$ Can.	592,10	591,80	592 —	591,90	592,05	592,15	592 —	592,15	592,10	591,50
Fr. Sv.	143,38	143,39	143,40	143,40	143,45	143,39	143,39	143,40	143,38	143,40
Kr. D.	90,14	90,14	90,12	90,12	90,15	90,13	90,13	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,15	87,13	87,15	87,14	87,10	87,14	87,14	87,20	87,15	87,15
Kr. Sv.	120,43	120,45	120,43	120,42	120,40	120,42	120,4075	120,45	120,43	120,40
Fol.	171,58	171,58	171,60	171,58	171,60	171,58	171,585	171,55	171,58	171,55
Fr. B.	12,47	12,472	12,474	12,474	12,47	12,47	12,4705	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,70	126,69	126,71	126,70	126,70	126,6975	126,70	126,68	126,67
Lst.	1747,30	1747 —	1746,70	1747,10	1747,25	1747,20	1746,95	1747,40	1747,30	1747 —
Dm. occ.	155,25	155,22	155,24	155,25	155,24	155,26	155,25	155,30	155,25	155,23
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,035	24 —	24,03	24,0275	24,04	24,03	24,035
Escudo Port.	21,78	21,80	21,73	21,78	21,80	21,78	21,78	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 22 febbraio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1962

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	620,835
1 Dollaro canadese	591,95
1 Franco svizzero	143,395
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,14
1 Corona svedese	120,414
1 Fiorino olandese	171,582
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,704
1 Lira sterlina	1747,025
1 Marco germanico	155,25
1 Scellino austriaco	24,031
1 Escudo Port.	21,78

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1962, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Venezia, già conferito, con decreto ministeriale 21 ottobre 1941, al notaio dott. Angelo Duodo.

Il direttore generale: GRECO

(1281)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calcio (Bergamo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, numero 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, numero 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 febbraio 1962, che dispone, in applicazione dell'art. 57 lett. *a*) e *b*) del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo);

Dispone:

Il dott. rag. Piero Pedroli è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede nel comune di Calcio (Bergamo), ed i signori dott. Alberto Scarlato, Francesco Brevi e Luigi Martinelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il Commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2° del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1962

Il governatore: CARLI

(1307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente il regolamento di esecuzione delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione 15 aprile 1961, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna ha espresso la necessità di provvedere mediante concorso pubblico alla copertura del posto di direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 15 settembre 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Div. VI, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sie copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esso in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatto nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura..

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande, e i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno della data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatti di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche le voce dell'invalidità da cui sono colpiti quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100 rilasciata dalle competenti autorità militari in

originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sotto elencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 292, rilasciato esclusivamente dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1961
Registro n. 25 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 259. — DI STEFANO

(768)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cinque posti di vice ragioniere in prova ed a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nella Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 9 e 10 del 1961, sono pubblicati in data 13 febbraio 1962 i seguenti decreti:

Decreto ministeriale 29 gennaio 1962, n. 900, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1962 al registro n. 1, foglio n. 200, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3764, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 20 agosto 1960.

Decreto ministeriale 31 gennaio 1962, n. 1074, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1962 al registro n. 1, foglio n. 207, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3766, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 17 agosto 1960.

(1249)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9010 in data 30 dicembre 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854 che modifica l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Rocco dott. Francesco, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Gontero dott. Oreste, veterinario condotto.

Segretario:

Battisti dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 20 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(1143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1961, n. 1036, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici, dei comuni di Baveno, Formazza, Stresa, Varallo Pombia, Villadossola e dei consorzi ostetrici di Maggiora-Boca e Valstrona-Germagno-Loreglia-Massiola;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Catania dott. Eugenio, medico provinciale;

Crainz prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;

Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;

Sasso Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Truosolo dott. Alfredo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Novara, addì 9 febbraio 1962

Il medico provinciale: LOMBARDO

(1144)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.